



COMUNE DI ALEZIO

Provincia di Lecce

Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria Locale e disposizioni generali relative ai servizi cimiteriali.

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI	pag. 3
ART. 2 - COMPETENZA E RESPONSABILITÀ	pag. 3
ART. 3 - DICHIARAZIONE DI MORTE	pag. 3
ART. 4 - DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE	pag. 3
ART. 5 - RINVENIMENTI DI PARTI DI SALME E RESTI MORTALI	pag. 4
ART. 6 - SEPOLTURA FETI	pag. 4
ART. 7 - PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI	pag. 4
ART. 8 - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI	pag. 5
ART. 9 - DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO	pag. 5
ART. 10 - TRASPORTO FUNEBRE	pag. 5
ART. 11 - CREMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'URNA	pag. 6
ART. 12 - DISPERSIONE DELLE CENERI	pag. 6
ART. 13 - DIRITTO DI SEPOLTURA	pag. 7
ART. 14 - RICEVIMENTO DELLA SALMA PRESSO IL CIMITERO.....	pag. 7
ART. 15 - CONCESSIONI	pag. 7
ART. 16 - DURATA DELLE CONCESSIONI.....	pag. 7
ART. 17 - ESTINZIONI DELLE CONCESSIONI	pag. 8
ART. 18 - DECADENZA	pag. 8
ART. 19 - SUBENTRI	pag. 9
ART. 20 - RINUNCIA E RIMBORSI.....	pag. 9
ART. 21 - CONCESSIONE CON TITOLARITÀ PLURIMA.....	pag. 10
ART. 22 - VARIAZIONE DURATA CONCESSIONE DI SEPOLTURA PER COLLETTIVITÀ	pag. 10
ART. 23 - SEPOLTURE A PAGAMENTO.....	pag. 10
ART. 24 - COSTRUZIONE DELLE OPERE. TERMINI.....	pag. 10

ART. 25 - USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE	pag. 10
ART. 26 - AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE	pag. 11
ART. 27 - MATERIALI ORNAMENTALI ED OBBLIGO DI MANUTENZIONE	pag. 11
ART. 28 - VIGILANZA.....	pag. 12
ART. 29 - ORARIO – DISCIPLINA DELL’INGRESSO	pag. 12
ART. 30 - DIVIETI SPECIALI.....	pag. 12
ART. 31 - OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO – CUSTODIA	pag. 12
ART. 32 - LAVORI NEL CIMITERO - ORARI DI LAVORO	pag. 13
ART. 33 - INUMAZIONE	pag. 14
ART. 34 - TUMULAZIONE.....	pag. 14
ART. 35 - ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE.....	pag. 14
ART. 36 - ESTUMULAZIONE	pag. 15
ART. 37 - REGISTRO DELLE CONCESSIONI	pag. 16
ART. 38 - REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI	pag. 16
ART. 39 - CAUTELE.....	pag. 16
ART. 40 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA	pag. 16
ART. 41 - TARIFFE	pag. 16
ART. 42 - PLANIMETRIA.....	pag. 17
ART. 43 - TIPOLOGIE SEPOLTURE IN CONCESSIONE - CRITERI GENERALI ASSEGNAZIONI .	pag. 17
ART. 44 - MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE DI LOCULI DI NUOVA COSTRUZIONE	pag. 17
ART. 45 - CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI, CELLETTE – OSSARI.....	pag. 18
ART. 46 - CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DI AREE CIMITERIALI PER SEPOLTURE PRIVATE .	pag. 18
ART. 47 - CRITERI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE...	pag. 18
ART. 48 - DURATA DELLA CONCESSIONE PER LOCULI DI NUOVA COSTRUZIONE – EPIGRAFI, ORNAMENTO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	pag. 18
ART. 49 - CONCESSIONI PREGRESSE DI LOCULI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PRIMO E SECONDO IMPIANTO	pag. 19
ART. 50 - LOCULI DESTINATI AD UTILIZZO PROVVISORIO.....	pag. 19
ART. 51 - DECADENZA	pag. 20
ART. 52 - QUOTA DI LOCULI NON ASSEGNABILI	pag. 20
ART. 53 - RINUNCE- RIMBORSI.....	pag. 20
ART. 54 - IMPORTO DELLE CONCESSIONI	pag. 20

CAPO I

ART.1. DISPOSIZIONI GENERALI.

Il presente regolamento disciplina i servizi mortuari di competenza del Comune, fra cui i trasporti funebri, la costruzione di sepolcri privati, la gestione e custodia del cimitero e locali annessi, le concessioni di aree e manufatti destinati a sepoltura privata, la concessione di loculi, cellette ossario e colombari di proprietà del Comune, la cremazione e tutte le attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano in materia funeraria le disposizioni di cui:

- L.30/03/01 NR.130
- D.p.,r 285/90;
- L.R. 15/12/08 n. 34;
- L.R. 4/2010;
- T.U. Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/7/1934 n.1265;

Richiamato il regolamento comunale nr.8 del 14/02/05

Richiamata la Delibera C.C. nr.46 del 25/09/00;

Richiamata la Delibera C.C. nr.48 del 29/08/94

ART.2 COMPETENZA E RESPONSABILITÀ.

Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria locale con riferimento agli artt. 1,2,6,e 10 del D.p.r 285/90.

All'interno del Cimitero il Comune cura che siano evitate situazioni di pericolo a persone e/o a cose, e non assume responsabilità per atti commessi da persone estranee al suo servizio o per uso improprio o imprudente di attrezzature e strumenti a disposizione del pubblico.

ART.3 DICHIARAZIONE DI MORTE.

La dichiarazione di morte di una persona sul territorio del Comune deve essere dichiarata al più presto possibile, in ogni caso non oltre le 24 ore dal decesso all'Ufficiale di Stato Civile da uno dei congiunti o da persona convivente con il defunto o, in mancanza, da un loro delegato o da persona informata del decesso.

I decessi avvenuti in ospedali o ospizi sono comunicati con apposito modulo nel termine di cui sopra a cura del Direttore o da un delegato della rispettiva Amministrazione.

ART. 4 DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

1) I medici a norma dell'art.103 sub a) del T.U. delle leggi Sanitarie, approvato con R.D. n.1265/34 debbono, per ogni causa di morte, di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa;

2) nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne immediata informazione all'ASL competente per territorio;

3) nel caso di morte di persona a cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall'art.100 del D.p.r. 185/64;

- 4) nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo;
- 5) l'obbligo della denuncia della causa di morte è fatta anche dai medici, incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria;
- 6) la denuncia della causa di morte di cui ai commi precedenti deve essere fatta entro 24 ore su apposita scheda di morte stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica. Copia della scheda di morte deve essere inviata entro 30 giorni dal Comune dove è avvenuto il decesso all'Asl competente per territorio;
- 7) spetta alle AASSLL l'Istituzione e l'aggiornamento di un registro distinto per ogni Comune contenente l'elenco dei deceduti e della relativa causa di morte.
- 8) fermo restando per i Sanitari l'obbligo di cui all'art.365 c.p., ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza;
- 9) Le funzioni del medico necroscopo di cui all'Art.141 del R.D. 9 luglio 1939 n. 1238, sono esercitate da un medico nominato dall'ASL. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte redigendo l'apposito certificato previsto dal citato art.141 del R.D. summenzionato;
- 10) la visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli artt. 5 e 6 del D.p.r 285/90 e comunque non oltre le 30 ore.

ART.5 RINVENIMENTI DI PARTI DI SALME E RESTI MORTALI

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all'autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza nonché alla ASL competente per territorio. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria l'ASL competente per territorio, incarica il medico necroscopo all'esame del materiale rinvenuto e comunica al Sindaco il risultato degli accertamenti eseguiti e all'autorità giudiziaria perché questa rilasci il nullaosta per la sepoltura.

ART.6 SEPOLTURA FETI

Per i nati morti, ferme restando le disposizioni dell'art.74 del R.D. n.1238/39 si eseguono le disposizioni stabilite dall'art.7 del d.p.r.285/90

ART.7 PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI.

- 1) Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione e maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo abbia accertato la morte mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti prima, e fatte salve le disposizioni di cui alla legge 644/75 e successive modificazioni;
- 2) Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbia dubbi di morte apparente l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore;
- 3) Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva – diffusiva, compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, su proposta del coordinatore sanitario dell'Asl, il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore;

- 4) Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere messo in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita, e nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva il coordinatore dell'Asl adotta le misure cautelative necessarie.

ART.8 DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Il Comune dispone all'interno del Cimitero di un locale per ricevere e tenere in osservazione le salme di persone morte in abitazioni e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione, oppure morte in seguito ad incidenti in luogo pubblico, o persone ignote di cui si debba fare esposizione al pubblico per riconoscimento.

ART.9 DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

Fatto salvo quanto previsto al punto 8 della Circolare del Ministero della Sanità 31/98 n.10 per i defunti di altre fedi religiose, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 – 31 – 75 del D.P.R. 285/90.

In ciascun feretro si dovrà racchiudere una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi nello stesso feretro.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva- diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della Sanità, la salma, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposta nella cassa con gli stessi indumenti di cui è rivestita e avvolta in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se la salma risulta portatrice di radioattività, il competente servizio dell'ASL, detta le necessarie disposizioni protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.

Durante il periodo di osservazione deve essere attivata la sorveglianza ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Per quanto attiene l'obitorio previsto dall'art.13 del D.P.R. 285/90 si osservano in particolare le norme contenute nello stesso art. 13 e nei successivi artt.14.e.15.

ART.10 TRASPORTO FUNEBRE

- 1) Il trasporto dei cadaveri, dal luogo del decesso al cimitero, viene effettuato a cura dei familiari del defunto con mezzi aventi i requisiti di cui all'art.2 del D.P.R. 285/90 e riconosciuti idonei dall'Asl competente, che deve controllare almeno una volta all'anno lo stato di manutenzione dei mezzi.
- 2) Per il trasporto ed il seppellimento dei cadaveri appartenenti a famiglie indigenti, può provvedere il Comune su richiesta dei famigliari quando questi versino in condizioni di estrema povertà. Il trasporto di cadaveri effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
- 3) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane e stabilite con ordinanza dal Sindaco, con la quale stabilisce anche il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito, nonché i percorsi consentiti dal luogo del decesso al cimitero o per altre destinazioni. I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza almeno 10 minuti prima dell'ora fissata. In caso di pluralità di istanze per la fissazione dei funerali, per lo stesso giorno e nel medesimo orario, il criterio di priorità sarà stabilito secondo l'ordine cronologico di ricevimento da parte dell'Ufficio di Stato Civile.
- 4) L'amministrazione Comunale, con deliberazione del Consiglio Comunale, può stabilire se il servizio dei trasporti funebri dovrà essere esercitato dal Comune in diritto di privativa.
- 5) Per i trasporti all'estero o dall'estero si osservano le norme previste dal capo IV del D.P.R. 285/90. Per il trasporto da Comune a Comune la salma deve essere racchiusa in duplice

cassa, l'una di metallo e l'altra di legno massiccio. La cassa di metallo deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura continua ed estesa su tutta la cassa, lo spessore della lamiera non deve essere inferiore a mm.66 se di zinco, se di piombo non inferiore a mm.1,5 e sul fondo deve essere posto uno strato di torba polverizzata. Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. e sul fondo deve essere posto uno strato di torba polverizzata.

ART.11 CREMAZIONE E CONSERVAZIONE DELL'URNA

- 1) L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal soggetto competente individuato dalla normativa statale e secondo le modalità stabilite dal L.30/3/2001 n.130 e secondo la volontà espressa dal defunto o dai suoi famigliari
- 2) Compiuta la cremazione le ceneri dovranno essere messe in apposita urna cineraria, che dovrà essere sigillata, ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome data di nascita e di morte del defunto.
- 3) A richiesta degli interessati e in base a concessione avuta dal Comune, l'urna potrà essere conservata in apposita nicchia o colombario, salvo che non si disponga per la collocazione in sepoltura privata.

ART.12 DISPERSIONE DELLE CENERI

L'autorizzazione alla dispersione e l'affidamento delle ceneri viene rilasciata dal soggetto competente individuato dalla L.130/01 e su volontà espressa dal defunto.

La dispersione delle ceneri può avvenire solo in area a ciò destinata all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari delle aree.

La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati.

La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da manufatti.

La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale di associazione riconosciuta, che abbia tra i propri fini statutari quella della cremazione dei cadaveri degli iscritti. In mancanza la dispersione può essere fatta dal personale del Comune appositamente autorizzato oppure dall'impresa che esercita l'attività funebre.

E' consentito cremare i resti mortali di persone inumate da almeno 10 anni o tumulate da almeno 20 previa richiesta dei familiari.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI SERVIZI CIMITERIALI E POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 13 DIRITTO DI SEPOLTURA.

Nel cimitero comunale è consentita la sepoltura delle salme :

- 1) di persone morte nel territorio comunale qualunque ne sia la residenza, salvo richiesta di altra destinazione;
- 2) di persone morte fuori dal territorio comunale, ma che abbiano avuto in vita la residenza nel comune di Alezio;
- 3) i nati morti e i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del DPR 285/90;
- 4) di persone residenti in altro comune ma aventi legami di parentela di primo grado anagraficamente documentabili, con defunti seppelliti nel cimitero comunale;
- 5) salme di persone non residenti in vita nel comune di Alezio e morte fuori di esso ma aventi diritto di seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune;
- 6) i resti mortali delle persone sopra elencate.

ART. 14 RICEVIMENTO DELLA SALMA PRESSO IL CIMITERO

Il personale addetto al cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, inoltre verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti previsti dalla legge dal presente regolamento, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo.

L'ufficio di stato civile dà avviso, al personale dei funerali degli arrivi salma previsti, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta.

Qualora vengano consegnati feretri privi di piastrina di riconoscimento o privi di regolare documentazione in tutto o in parte, si provvede al deposito presso la camera mortuaria dandone notizia agli organi competenti.

Nella camera mortuaria che deve avere le caratteristiche previste dall'art. 65 del d.p.r.285/90, possono sostare i feretri in attesa delle celebrazioni delle esequie, o, in attesa della cremazione o della sepoltura.

ART. 15 CONCESSIONI

Il comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione per famiglie e collettività, inoltre può concedere a privati l'uso di loculi, cellette ossari e colombari di sua proprietà. Alle sepolture di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali del presente regolamento e per quanto non previsto si fa riferimento alle normative vigenti.

ART. 16 DURATA DELLE CONCESSIONI

Le concessioni sono a tempo determinato e decorrono dalla data di sottoscrizione del relativo contratto e comunque non potranno essere superiori a quanto disposto dall'art.90 del DPR 285/90 e sono così determinate dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a) 99 (novantanove) anni per le aree o manufatti di tombe private per la tumulazione di salme;

- b) 99 (novantanove) anni per le aree date in concessione a collettività così come previsto dall'art.15 del presente regolamento;
- c) 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento nelle aree destinate ad inumazione collettiva;
- d) 40 (quaranta) anni per i loculi di proprietà del Comune destinati alla tumulazione di salme;
- e) 99 (novantanove) anni per i manufatti ossari e colombari di proprietà comunale destinati alla conservazione dei resti mortali;

Per quanto concerne le concessioni di tumuli, cappelle c.d." perpetue" Rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del D.p.R. 803/75, trascorsi anni 100 dal loro rilascio, si intendono scadute con l'entrata in vigore del presente regolamento.

Allo scadere della concessione il concessionario o gli eredi dello stesso possono chiedere il rinnovo della stessa per un eguale periodo della concessione originaria, tranne per le concessioni previste alla lettera c) e d) del presente articolo.

Qualora alla scadenza della concessione, se il concessionario o gli eredi dello stesso, se rintracciabili, non intendono provvedere al rinnovo l'A.C. è autorizzata ad eseguire d'ufficio l'estumulazione o l'esumazione delle salme per poi procedere (qualora fosse necessario) all'inumazione delle salme in campo comune per un periodo ritenuto necessario prima della definitiva sistemazione presso l'ossario comune.

E' vietato il rilascio di concessioni a persone o a Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del Cimitero, salvo quanto disposto dall'art.98 del d.p.r. 285/90.

ART. 17 ESTINZIONI DELLE CONCESSIONI.

Le concessioni si estinguono alla scadenza al termine previsto nell'atto di concessione o per mancato rinnovo.

Le sepolture oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena disponibilità del comune che le acquisisce al demanio cimiteriale comunale, vengono acquisite al patrimonio comunale le concessioni di quelle aree e quelle cappelle in cui venga constatata l'inesistenza di eredi, o la morte da almeno un ventennio dell'ultimo concessionario o lo stato di abbandono delle stesse.

Per quanto concerne le concessioni così dette "perpetue" rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del DPR 803/75, queste possono essere revocate quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente alla costruzione del nuovo cimitero.

Queste concessioni sono comunque soggette al pagamento del canone di concessione.

ART. 18 DECADENZA

In particolare la decadenza è dichiarata nei seguenti casi:

- 1) Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- 2) In caso di violazione del divieto di cessione tra privati, del diritto d'uso della sepoltura;
- 3) Quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati dal presente regolamento;
- 4) Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti, compete al responsabile del servizio di polizia mortuaria, individuato nel responsabile del settore tecnico lavori pubblici e patrimonio, ed è adottata previo avviso di avvio del procedimento, al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'albo pretorio, a quello del cimitero ed affissa sul manufatto per 45 giorni consecutivi.

Pronunciata la decadenza della concessione, il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti ceneri rispettivamente in campo comune o ossario comune.

Nei casi previsti dal comma 4 del presente articolo, il dirigente dell'Ufficio tecnico comunale stabilirà un termine perentorio entro cui il concessionario o gli aventi diritto, in quanto reperibili, dovranno eseguire quelle riparazioni necessarie per la buona conservazione del manufatto.

Trascorso detto termine senza che il concessionario abbia provveduto, il responsabile dell'Ufficio tecnico, disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune. Con la decadenza della concessione nulla è dovuto per eventuali opere eseguite dal concessionario che rimangono di proprietà del Comune che può renderle disponibili a nuova concessione.

ART. 19 SUBENTRI

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria.

Gli eredi del concessionario defunto devono comunicare all'ufficio servizi cimiteriali, entro 6 mesi dall'accettazione dell'eredità, l'avvenuta successione per la variazione e l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori.

La qualità di erede può essere provata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio e corredata da idonea documentazione anagrafica, nel caso di successione ex lege.

ART. 20 RINUNCIA E RIMBORSI

La concessione in uso di sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata sempre che non debba procedersi alla dichiarazione di decadenza.

Qualora, a seguito di rinuncia, l'area data in concessione per la costruzione di tomba privata non sia stata utilizzata per la costruzione del manufatto nei tempi previsti, al titolare della concessione o agli eredi dello stesso, verrà rimborsato:

- Il 80% nel caso di rinuncia entro 1 anno dalla data del contratto;
- Il 50% nel caso di rinuncia entro 2 anni dalla data del contratto;
- Il 25% nel caso di rinuncia entro 4 anni dalla data del contratto;
- Nessun rimborso è dovuto dal Comune nel caso di rinuncia oltre questo termine. Con la richiesta di rinuncia decadono tutti gli effetti del contratto di concessione. Il Comune rientra nella disponibilità dell'area e ne disporrà l'immediata riconcessione .

Nulla è dovuto per le spese contrattuali.

ART.21 CONCESSIONE CON TITOLARITÀ PLURIMA

Due o più persone possono avere in concessione un' area per la costruzione di un manufatto destinato ad accogliere le salme delle rispettive famiglie, in talo caso, nell'atto di concessione sono indicati i loculi e gli ossari di ognuno dei due soggetti.

In ogni caso i suddetti concessionari sono responsabili in solido nei confronti del Comune per tutte le obbligazioni che, a norma del presente regolamento, gravano sul concessionario.

ART.22 VARIAZIONE DELLA DURATA DELLA CONCESSIONE DI SEPOLTURA PER COLLETTIVITÀ.

Le concessioni di sepoltura per collettività anche se cosiddette "perpetue", rilasciate in passato, trascorsi i cent'anni dal loro rilascio, si intendono scadute alla data di entrata in vigore del presente regolamento, pertanto gli interessati richiedenti il rinnovo devono provvedere al pagamento del canone concessorio che sarà ridotto del 50% di quello in vigore, ed avrà una durata di anni 40. Successivamente alla prima scadenza le suddette concessioni ricadono sotto il regime ordinario.

ART.23 SEPOLTURE A PAGAMENTO

Il rilascio di ogni tipo di concessione è soggetto al pagamento di un canone. In mancanza del pagamento la concessione non viene rilasciata.

Il costo di concessione dei loculi, ossari, colombari o lotti di terreno è stabilito dal Consiglio comunale.

Gravano, altresì, sul richiedente, in quanto dovute:

- L'imposta di bollo;
- la tassa di registro;
- I diritti di segreteria e ogni altra spesa contrattuale.

Il Comune può accogliere sepolture gratuite soltanto nei casi di comprovata indigenza del defunto.

ART. 24 COSTRUZIONE DELLE OPERE. TERMINI

Le concessioni in uso di aree per le costruzioni di tombe o cappelle impegnano il concessionario all'esecuzione delle opere entro 4 anni dalla data del contratto, pena la decadenza della concessione.

Su giustificata richieste degli interessati, da valutare da parte del responsabile del servizio, può essere concessa una proroga non superiore a 12 mesi al termine predetto.

La costruzione dovrà iniziarsi e concludersi secondo i termini stabiliti nell'autorizzazione edilizia comunale e nel rispetto del regolamento comunale di polizia mortuaria.

ART. 25 USO DELLE SEPOLTURE PRIVATE

Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e della propria famiglia: coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta e relativi coniugi. Con il consenso scritto del concessionario, inoltre, il diritto di sepoltura può essere esteso a collaterali di secondo grado e terzo grado (fratelli, sorelle e nipoti) e, inoltre, agli affini di primo e secondo grado (suoceri e cognati) fino al completamento della capienza del sepolcro. Salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione, comunque il numero massimo di salme che possono essere accolte nella tomba è stabilito nell'atto di concessione. Nella tomba di famiglia potrà, in via eccezionale, essere

concessa anche la tumulazione della salma di persone estranee per un periodo non superiore a 24 mesi, previa autorizzazione da parte del responsabile di polizia mortuaria.

Nella sepoltura non potranno tumularsi salme se non saranno ultimate le opere in progetto e non si sia ottenuta la relativa agibilità.

ART.26 AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal competente organo del Comune, su conforme parere del coordinatore sanitario e devono osservare le disposizioni ai capi 14 e 15 del d.p.r.285/90 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero massimo di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non devono avere comunicazioni con l'esterno del cimitero. La costruzione delle stesse deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e specificatamente:

- Allineamento sul fronte stradale;
- Arretramento obbligatorio dal confine di lotto di cm.40 su tutti i lati ivi compreso quello stradale;
- Altezza massima del manufatto fuori dal piano di calpestio esterno cm.500;
- Si applicano, inoltre, i criteri di edificabilità contenuti nella Delibera di C.C. nr.48 del 29/08/1994 ad eccezione delle costruzioni di loculi interrati previsti al punto 3 della suddetta delibera.

La costruzione di loculi per la sepoltura di salme deve avere dimensioni interne adeguate per la collocazione del feretro e non potrà essere inferiore alle seguenti misure:

- Lunghezza mt.2,25, altezza mt.0,70 e larghezza mt.0,80.

Invece per quanto attiene alle modalità di tumulazione e alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 del d.p.r. 285/90.

I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare a loro spese, previa autorizzazione del responsabile di polizia mortuaria, lapidi, ricordi e similari.

ART.27 MATERIALI ORNAMENTALI ED OBBLIGO DI MANUTENZIONE

Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba etc., indecorosi o la cui manutenzione sia tale da rendere tali opere non confacenti allo scopo per cui furono collocati.

Il responsabile del servizio di polizia mortuaria disporrà la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, etc. che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano diventati indecorosi.

Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere lo stesso in buono stato di manutenzione, per quanto riguarda i lotti di terreno dati in concessione per la costruzione di manufatti su cui il concessionario non abbia ancora edificato, lo stesso è tenuto alla pulizia continua e costante dell'area data in concessione. In difetto si applicano le disposizioni contenute nell' art.18 contenute nel presente regolamento.

CAPO III

POLIZIA DEI CIMITERI

ART. 28 VIGILANZA

L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco. Le operazioni di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione di salme, di resti mortali, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi, e di resti anatomici competono al Comune il quale, in assenza di personale interno, può appaltare i servizi.

E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del d.p.r. 285/90.

ART. 29 ORARIO – DISCIPLINA DELL'INGRESSO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.

L'entrata dei visitatori è ammessa 15 minuti prima della scadenza dell'orario fissato, in modo che la chiusura stessa avvenga entro l'ora prescritta.

Il custode, prima di effettuare la chiusura, verifica l'assenza di visitatori nel cimitero.

Nel cimitero, di norma, non si può che entrare a piedi. Per motivi di salute o di età si può concedere, previo il consenso del servizio di polizia mortuaria, il permesso di visitare tombe di famigliari a mezzo di veicoli o carrozzelle, fissando i percorsi con ordinanza sindacale.

ART.30 DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la sacralità del luogo ed in particolare:

- a) Entrare con cani o altri animali da compagnia;
- b) Fumare, tenere contegno chiassoso, cantare o parlare ad alta voce;
- c) Entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli;
- d) Danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- e) Rimuovere dalla tomba fiori altrui o piantine ornamentali;
- f) Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
- g) È rigorosamente vietato assistere alle operazioni di esumazione, estumulazione, traslazione di salme o di resti mortali da parte di estranei del defunto;
- h) Fotografare o filmare cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- i) È vietata qualsiasi attività commerciale e distribuzione di volantini pubblicitari .

La norma si applica anche verso chi assume, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti.

Chiunque violi tali divieti è invitato ad uscire dal Cimitero e denunciato agli Agenti della Forza Pubblica o deferito all'A.G.

ART. 31 – OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEL CIMITERO – CUSTODIA

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza spettano al custode del cimitero, che ne è l'unico responsabile verso il Comune, ed è tenuto all'osservanza del presente regolamento nonché a

farlo rispettare da chiunque abbia accesso al Cimitero, segnalando tempestivamente al Comune ogni e qualsiasi violazione dello stesso. Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) A mantenere un comportamento dignitoso nei confronti dei visitatori;
- b) Ad indossare un abbigliamento consono alla caratteristica del luogo;
- c) A fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

Al personale suddetto è vietato:

- a) Eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma ed anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di ditte;
- c) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, sia all'interno del cimitero e sia nelle aree di pertinenza dello stesso;
- d) Segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri.

Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti normative sanitarie, nonché ad altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 32 LAVORI NEL CIMITERO - ORARI DI LAVORO

L'orario di lavoro per le imprese è fissato nell'ambito di apertura e chiusura del cimitero al pubblico, soltanto nel periodo estivo, al fine di agevolare le condizioni lavorative, è concesso alle imprese, su richiesta scritta, l'ingresso nel cimitero in orario mattutino anticipato.

E' vietato lavorare nei giorni prefestivi (sabato) e festivi ed inoltre, negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della commemorazione dei defunti.

In detto periodo ,è fatto divieto a chiunque, di eseguire all'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti la costruzione di tombe. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni o altri lavori di manutenzione non ultimati e provvedere alla rimozione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponteggi.

Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune o attraverso le sue imprese appaltatrici, può essere consentito dal responsabile del servizio di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso se sono giustificati da necessità particolare.

Nel cimitero è vietata la lavorazione dei materiali, i quali devono essere introdotti soltanto a lavorazione ultimata, fatta eccezione per i tagli, le connessioni delle pietre, incisioni su lapidi e monumenti, e quanto altro il responsabile del servizio riconosca indispensabile eseguire in loco.

Ogni e qualsiasi lavoro all'interno del cimitero deve essere autorizzato dal competente ufficio previa presentazione di domanda per l'autorizzazione da presentarsi non meno di cinque giorni prima dell'inizio dei lavori. Il richiedente nella domanda dovrà indicare:

1. Data inizio lavori e presumibilmente l'ultimazione degli stessi;
2. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
3. Tipo di intervento da eseguire sulla tomba (pitturazione, manutenzione ordinaria o straordinaria, rivestimenti o altro).

CAPO IV

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ART.33 INUMAZIONE

Il Cimitero Comunale è dotato di aree destinate alla sepoltura per inumazione. Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e, successivamente, fila per fila senza soluzione di continuità.

Ogni fossa nei campi di inumazione deve essere contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, e deve essere costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e deve avere un numero progressivo.

Le fosse per inumazione devono avere una profondità non inferiore a metri due, una lunghezza di mt. 2,20 e la larghezza di mt. 0,80 e devono distare l'una dall'altra almeno mt. 0,50 da ogni lato.

A richiesta del concessionario può essere autorizzata, a suo carico e spese, la sostituzione del cippo con un monumento copritomba, di superficie complessiva non superiore ai due/ terzi della superficie della tomba.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno, non è consentito l'uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile.

La salma destinata all'inumazione deve essere sepolta in fossa separata dalle altre, soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti nella stessa fossa.

Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, in tal caso sulla cassa metallica saranno praticati dei tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno.

Ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore ed, inoltre, deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome data di nascita e di morte del defunto.

ART. 34 TUMULAZIONE

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo ed ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo separati.

La struttura del loculo e del manufatto sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti previsti dall'art. 76 del d.p.r. 285/90.

ART. 35 ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco e si eseguono dopo un decennio dalla inumazione; le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell'A.G., per indagini nell'interesse della Giustizia o su autorizzazione del Sindaco per essere trasportate in altra sepoltura o per essere cremate.

Le esumazioni ordinarie sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e possono essere eseguite anche senza la presenza di operatori sanitari ex art. 14 l.r.34/08.

Qualora si accerti che, per particolari condizioni di composizione e struttura del terreno e la scheletrizzazione avvenga in un periodo più breve di quello ordinario, il Sindaco, su parere

dell'Asl può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione, che non può essere comunque inferiore a cinque anni.

Le ossa che si rinvencono in occasione dell'esumazione ordinaria devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che, coloro che ne abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per la conservazione in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione.

ART. 36 ESTUMULAZIONE

Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private, si eseguono allo scadere della concessione e sono regolate dal Sindaco e possono essere eseguite in qualsiasi periodo dell'anno anche senza la presenza di operatori sanitari.

I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un' opportuna apertura onde consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme estumulate, allo scadere di concessioni della durata di oltre 20 anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di 5 anni.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello della cassa con la quale fu collocata nel loculo al momento della tumulazione.

Il responsabile del servizio di custodia del Cimitero è tenuto a denunciare all'autorità Giudiziaria e al Sindaco chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del c.p.

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

ART.37 REGISTRO DELLE CONCESSIONI

L'Ufficio segreteria deve tenere un registro su cui viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

Il registro delle concessioni deve contenere le seguenti indicazioni:

- 1) Le generalità del concessionario o dei concessionari;
- 2) Gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
- 3) Il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- 4) Le generalità del defunto e dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- 5) Il canone di concessione versato e la data di pagamento ;
- 6) Le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ART.38 REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI

Presso gli uffici cimiteriali è tenuto a cura del responsabile del servizio cimiteriale, secondo le istruzioni di cui agli art. 52,53 del DPR 285/90, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali quali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti, ecc) che giornalmente vengono effettuate.

ART. 39 CAUTELE

Chi chiede qualsiasi servizio (inumazione, tumulazione, traslazione, ecc.) o una concessione (aree, loculi, cellette ossario, ecc.) si intende che agisca in nome e per conto, col preventivo consenso di tutti gli interessati.

In caso di contestazione, l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue, essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto finchè non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuto un provvedimento del giudice munito della formula esecutiva.

ART. 40 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MORTUARIA

Ai sensi dell'art. 107 3° comma dlgs. 267/00 spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compreso la stipula degli atti di concessione ed ogni altro analogo adempimento, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso.

Concorre con il responsabile del servizio di polizia mortuaria all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale: il responsabile dell'UTC per la parte tecnica e l'Ufficiale di stato civile per le funzioni attribuite dalla legge dal presente regolamento.

ART. 41 TARIFFE

Le tariffe previste per i servizi del presente regolamento sono stabilite dal Consiglio Comunale.

ART. 42 PLANIMETRIA

Presso gli Uffici Comunali è depositata una planimetria, in scala 1:500 del cimitero Comunale estesa anche alle zone circostanti e comprendente anche le zone di rispetto cimiteriale, detta planimetria deve essere aggiornata quando al Cimitero esistente siano apportate delle modifiche o ampliamenti.

ART. 43 TIPOLOGIE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE - CRITERI GENERALI PER LE ASSEGNAZIONI

I cimiteri fanno parte del demanio cimiteriale comunale ai sensi dell'art.824 del c.c.

Sono oggetto di concessione amministrativa, con la quale viene attribuito il solo diritto d'uso della sepoltura, i seguenti manufatti:

- a) Loculi;
- b) Ossari, cellette e colombari;
- c) Tombe e cappelle di proprietà del Comune;

Sono parimenti oggetto di concessione amministrativa le aree destinate;

- a) Ad inumazione decennale;
- b) Alla costruzione di tombe di famiglia a più posti, a cura e spese di privati;
- c) Alla costruzione di cappelle a cura e spese di privati.

Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali, di loculi, ossari e colombari l'ufficiale di stato civile verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nel cimitero comunale in una sepoltura in concessione, secondo quanto previsto dall'art.13 del presente regolamento.

ART. 44 MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DI LOCULI DI NUOVA COSTRUZIONE

Per ottenere la concessione gli interessati dovranno presentare domanda su apposito modulo predisposto dal competente Ufficio Comunale, con l'indicazione dell'oggetto della richiesta (loculi, area, cellette – ossario, colombari). Possono presentare domanda di concessione del diritto d'uso:

- 1) chi abbia compiuto 25 anni e risieda nel comune di Alezio;
- 2) chi, se pur non residente al momento della presentazione della domanda, abbia avuto in vita la residenza nel comune di Alezio;
- 3) chi già residente nel comune abbia trasferito la residenza in altro comune, poiché ricoverato in case di cura e/o di riposo o perché ospitato in altro comune da congiunti,
- 4) Chi se pur non residente, abbia espresso la volontà testamentale di congiungersi post-mortem nel luogo di sepoltura dei propri parenti entro il primo grado.

La domanda di concessione può essere presentata dal singolo richiedente esclusivamente per la concessione in uso di un massimo di n. 2 (due) loculi.

Successivamente all'accoglimento della domanda il responsabile dei servizi cimiteriali, con proprio atto dirigenziale, provvederà a stilare la graduatoria e all'assegnazione provvisoria del loculo/i richiesti con la conseguente richiesta di pagamento del canone relativo al diritto di concessione che deve essere effettuato in due rate di pari importo, di cui la prima deve essere versata entro trenta giorni dalla comunicazione di assegnazione, la seconda entro la data di stipula dell'atto pubblico di concessione, con tutte le relative spese ed oneri a carico del concessionario.

L'inosservanza sia del primo che del secondo termini di cui sopra comporterà la rinuncia all'assegnazione stessa.

Qualora il richiedente abbia versato la prima rata e successivamente non intenda versare la seconda e quindi non stipulare l'atto pubblico, si intenderà rinunciatario e avrà diritto solo al rimborso della rata versata nella misura del 50% per quanto concerne i loculi e cellette, e nella misura del 70% per le aree destinate alla costruzione di tombe e cappelle private.

ART. 45 CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI LOCULI, CELLETTE – OSSARI

L'assegnazione dei loculi ed ossari è effettuata secondo i criteri di priorità sotto indicati e a parità di condizioni prioritarie, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del comune.

Per l'assegnazione dell'ubicazione dei loculi e cellette si procederà in ordine progressivo fila per fila procedendo da sinistra verso destra partendo dal basso verso l'alto.

I criteri di priorità, per l'assegnazione, sono:

- a) Che il richiedente abbia compiuto 60 (sessanta) anni di età;
- b) Che il richiedente abbia tra i componenti del nucleo familiare entro il primo grado, soggetti diversamente abili per i quali spetta di diritto un loculo ubicato nelle prime file;
- c) Che il richiedente abbia componenti del proprio nucleo familiare, entro il primo grado, momentaneamente tumulati in loculi o cappelle di terzi;
- d) Che il richiedente abbia tra i componenti del proprio nucleo familiare, "malati terminali" per i quali esista idonea certificazione rilasciata dal servizio sanitario nazionale.

ART.46 CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DI AREE CIMITERIALI PER SEPOLTURE PRIVATE

Hanno diritto all'assegnazione di aree per la edificazione di loculi e cappelle privati :

- a) Residenti nel Comune di Alezio;
- b) Residenti in altro Comune che abbiano famigliari di 1° grado residenti nel Comune di Alezio e che non siano titolari di concessione di altre aree all'interno del cimitero.

L'assegnazione delle aree è effettuata secondo i criteri di priorità su indicati e a parità di condizioni prioritarie, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande al protocollo generale del comune.

ART.47 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DI TOMBE E CAPPELLE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE.

Le tombe e cappelle che rientrano nella disponibilità del Comune, una volta pronunciato lo stato di decadenza della concessione, vengono assegnati in concessione sulla base di apposita stima redatta dal competente ufficio comunale e con le modalità che saranno previste nell'apposito bando.

ART.48 DURATA DELLA CONCESSIONE PER LOCULI DI NUOVA COSTRUZIONE – EPIGRAFI, ORNAMENTO E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.

La durata della concessione per i loculi di nuova costruzione è fissata in 40 anni dalla data della stipula. Solo in casi eccezionali e quando si verifichi la non completa mineralizzazione del cadavere, può essere concesso, su domanda dell'interessato, il rinnovo della concessione che, comunque, non potrà essere superiore ad anni dieci.

Nel canone per il diritto di concessione quarantennale è compresa la lapide in marmo dello spessore di cm.2, unitamente alle borchie di sostegno ed alla numerazione progressiva.

I concessionari, entro 6 mesi dalla data di utilizzo del loculo, possono apporre o incidere a proprie spese il nome e cognome, oltre la data di nascita e di morte, del defunto ed epigrafi in lingua italiana.

Sono ammesse citazioni in altre lingue, purchè il testo presentato al competente ufficio comunale contenga la traduzione in italiano.

Qualsiasi iscrizione potrà essere apposta solo successivamente alla data di sepoltura. L'altezza del testo non potrà essere superiore ai cm. 5 per i loculi e cm 2,5 per le cellette ossario.

Inoltre è consentito collocare sulla lapide, a tutto carico del concessionario, un portalampana votiva in bronzo o di colore assimilabile e un portafiori dello stesso materiale.

ART.49 CONCESSIONI PREGRESSE DI LOCULI DI PROPRIETÀ COMUNALE. PRIMO E SECONDO IMPIANTO

Per quanto concerne i vecchi loculi, una volta resisi disponibili per traslazione di salma, per rinuncia della concessione o per scadenza della stessa, e non rinnovata, e successivamente dati in concessione, si applicherà la disciplina di cui al presente regolamento.

La richiesta di sepoltura per detti loculi deve essere inoltrata al Comune post – mortem. L'importo per il canone di concessione dovrà essere versato contestualmente in un'unica soluzione.

Successivamente si procederà alla stipula dell'atto pubblico di concessione con il pagamento delle relative spese di registrazione a carico esclusivo del concessionario.

Per le concessioni rilasciate e stabilite con deliberazione C.C. 46 del 25/09/2000 continuano ad applicarsi le modalità previste nell'atto deliberativo.

ART.50 LOCULI DESTINATI AD UTILIZZO PROVVISORIO

E' prevista la possibilità di chiedere concessione provvisoria di loculi nei seguenti casi:

- a) Qualora sia stata presentata istanza di concessione allo scopo di costruire un sepolcro privato , nelle more della sua agibilità;
- b) Qualora si debbano effettuare lavori di ripristino in tombe private;

Il Comune si riserva di autorizzare la concessione provvisoria sulla base della momentanea disponibilità dei loculi liberi esistenti al momento della domanda.

Alla scadenza della concessione provvisoria e in assenza di eventuale richiesta di proroga, e di ottenimento della stessa, il Sindaco disporrà, previa apposita diffida e messa in mora la traslazione e l'inumazione della salma in campo collettivo.

Il canone di utilizzo per ogni trimestre, non frazionabile, deve essere versato anticipatamente alla tumulazione della salma ed è fissato in €50,00 (cinquanta)

La concessione provvisoria non potrà essere superiore, in nessun caso , ad un anno, decorrente dalla data di tumulazione.

A garanzia della concessione provvisoria il richiedente dovrà versare prima dell'effettiva tumulazione un deposito cauzionale pari ad €300,00 (trecento) a garanzia del Comune in caso di qualsivoglia inadempienza da parte del concessionario.

ART.51 DECADENZA

La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per la quale era stata originariamente richiesta ed assegnata, decorso il tempo di concessione;
- b) Quando la sepoltura individuale non sia rispondente ai criteri generali contenuti nel presente regolamento o per gravi violazioni al d.p.r.285/90:

La determinazione di decadenza della concessione previsti nei punti a e b Di cui sopra è adottata dal responsabile del servizio di polizia mortuaria, previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili, o con le possibili forma di pubblicità.

Pronunciata la decadenza di concessione, il Comune disporrà la traslazione della salma o dei resti, o delle ceneri in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

ART.52 QUOTA DI LOCULI NON ASSEGNABILI

Il Comune si riserva di non assegnare una quota pari a nr 20 (venti) che potranno essere assegnati, sulla base di condizioni particolari quali:

- a) Impossibilità di accedere secondo le condizioni previste dal presente regolamento;
- b) Alle persone indigenti, morte nel territorio del Comune di Alezio, quando sia accertata l'inesistenza di persone o enti obbligati ad assumersi l'onere della concessione;
- c) Ai cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità;
- d) Detti loculi potranno essere utilizzati per quanto previsto dall'art. 49 del presente regolamento.

ART.53 RINUNCE- RIMBORSI

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di concessione di sepoltura individuale nei seguenti casi:

- a) Quando la sepoltura non sia stata occupata da salme; in tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso pari alla metà della tariffa in vigore al momento della rinuncia;
- b) Quando la sepoltura sia stata occupata e successivamente la salma sia stata trasferita in altro cimitero o in tomba privata; in tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione il rimborso proporzionale degli anni pagati e non goduti.

La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna per il comune.

ART.54 IMPORTO DELLE CONCESSIONI

L'importo dovuto quale canone per la concessione in diritto d'uso di loculi, cellette ossario, aree, colombari viene così determinato:

- 1) Concessione di loculo per anni 40: 1.250,00 €/cad
- 2) Concessioni cellette ossario, colombario per anni 99: 200,00 €/cad
- 3) Concessioni di aree per la costruzione di tombe e cappelle private per anni 99: 680,00 €/mq
- 4) Concessioni rilasciate e stabilite con delibera n.46 del 25/09/2000 scadute e con facoltà di rinnovo: 409,87 €/cad;
- 5) Concessione di aree per anni 10 per inumazione collettiva: 374,40 €/cad.